

## Edizione di lunedì 10 Maggio 2021

### EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: le tematiche della 41esima puntata](#)

di Sergio Pellegrino

### IVA

[L'acquisto da fornitori esteri di beni che si trovano in Italia](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### AGEVOLAZIONI

[Bando "Cyber 4.0": proposte progettuali fino al 21 maggio](#)

di Debora Reverberi

### PENALE TRIBUTARIO

[Modello 231 a prevenzione degli illeciti tributari](#)

di Luigi Ferrajoli

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La ratio del conferimento di partecipazioni qualificate](#)

di Ennio Vial

### PODCASTING

[Come fare personal branding con il podcast](#)

di Ester Memeo - Podcast Producer

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: le tematiche della 41esima puntata***

di Sergio Pellegrino



Disponibile su Euroconference.it

Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **41esima puntata**.

Partiremo dall'evidenziare nella **sessione di aggiornamento** le novità a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Da segnalare il [provvedimento del 7 maggio](#) del **Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, con il quale sono state fissate le **regole per l'accesso, a partire dalla data odierna, alla dichiarazione 730 precompilata** da parte dei **contribuenti** e degli **altri soggetti autorizzati** (sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati).

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, settimana curiosamente **senza neppure la pubblicazione di una risposta ad istanza di interpello**, ma con l'emanazione di **una circolare e di una risoluzione**.

Con la corposa [circolare n. 4/E di venerdì 7 maggio](#), l'Agenzia delinea il **quadro operativo** che accompagnerà l'operato dell'Amministrazione nei prossimi mesi.

Tre fondamentalmente le **direttive analizzate**:

- **servizi ai contribuenti;**
- **attività di consulenza;**
- **prevenzione e contrasto all'evasione e gestione contenziosi.**

Molto interessante la [risoluzione n. 30/E](#), anch'essa **di venerdì 7 maggio**, che esamina il **Gruppo Iva** dal punto di vista della **successiva modifica del perimetro originario con l'ingresso di nuove società**.

L'Agenzia precisa che alcuni dei **chiarimenti** resi dalla risoluzione appaiono **innovativi** e quindi, sulla base dei principi statuiti dallo **Statuto dei diritti del contribuente**, gli **Uffici non dovranno applicare sanzioni** nei casi in cui vi siano stati ingressi di nuovi soggetti in un Gruppo Iva non rispettando i chiarimenti contenuti nel documento di prassi.

A livello di **giurisprudenza della Cassazione**, esamineremo la [sentenza n. 17400 del 6 maggio](#) emanata dalla **Sezione Penale**, che esamina la problematica della legittimità del **sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato** di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#) a carico del legale rappresentante di una Srl per l'indebita detrazione di **fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti**.

Nell'ambito della **sessione adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà invece dei **metodi contabili di rivalutazione dei beni d'impresa**, mettendo in luce le conseguenze connesse alla scelta di ciascuno di essi.

Non può essere ignorato, infatti, come, ai fini della disciplina in esame, assumano rilievo una **serie di regole, sia fiscali che civilistiche**, di cui è necessario tenere conto e che devono orientare gli amministratori nella scelta dei metodi contabili da applicare.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, ci soffermeremo sull'applicabilità del superbonus per gli interventi effettuati da **persone fisiche** su **edifici composti da un numero massimo di quattro unità** distintamente accatastati di **proprietà** di un **unico soggetto** ovvero di **più comproprietari**.

**Roberto Bianchi** nella **sessione di approfondimento** tratterà, invece, il tema della **deduzione dell'avviamento in base al principio di competenza**.

In caso di **svalutazione dell'avviamento ammortizzato per quote inferiori** a quelle previste dai principi contabili, infatti, il recupero delle deduzioni non può avvenire mediante variazioni in diminuzione nelle dichiarazioni successive, ma viene richiesta la **presentazione dei modelli integrativi** al fine di recuperare le quote di ammortamento non dedotte.

Da ultimo la **sessione Q&A**, con la **risposta ad alcuni quesiti**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte nell'area dedicata a **Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di Euroconference (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## IVA

### **L'acquisto da fornitori esteri di beni che si trovano in Italia**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## **L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate **nel territorio dello Stato da soggetti non residenti** nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti in base all'[articolo 17, comma 2, primo periodo, D.P.R. 633/1972](#).

Possono essere destinatari della fornitura, oltre i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, anche gli **enti, associazioni e altre organizzazioni** di cui all'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole e gli enti, associazioni e le altre organizzazioni non soggetti passivi, identificati ai fini dell'Iva (ossia i soggetti indicati all'[articolo 7-ter, comma 2, lettere b e c D.P.R. 633/1972](#)).

Si tratta del caso in cui il cedente o prestatore estero emette una fattura per la vendita di beni **già presenti in Italia** (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio nazionale, **indicando l'imponibile ma non la relativa imposta**, in quanto l'operazione è imponibile in Italia e **l'imposta è assolta dal cessionario**.

Se l'operatore non residente, che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, è un soggetto comunitario, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#), mediante **integrazione della fattura**.

Pertanto, il cessionario committente, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), deve **integrare il documento ricevuto** (nel caso di cedente prestatore intracomunitario) o **emettere un'autofattura** (nel caso di cedente prestatore extra-comunitario) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.

In entrambi i casi il **cessionario committente** può predisporre un altro documento con **tipo documento TD19**, contenente sia i **dati necessari per l'integrazione** sia gli **estremi della fattura**

**ricevuta dal fornitore estero**, e può inviarlo tramite **Sdl**. Il documento verrà recapitato **solo al soggetto emittente**.

Il **codice TD19** deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (**articolo 50-bis, comma 4, lettera c**), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva utilizzando la **natura N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond**.

Il **campo cedente prestatore** contiene i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso, mentre il campo cessionario committente contiene i dati del cessionario committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura. La **data** del file fattura elettronica è:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE, nel caso di emissione dell'autofattura.

**Alternativamente alla trasmissione del TD19 via Sdl**, il cessionario committente può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea o elettronica extra Sdl ed è **obbligato a comunicare i dati** dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite **l'esterometro**.

La [risposta n. 301 del 28 aprile 2021](#) dell'Agenzia delle entrate, in tema di sanzioni per errata fatturazione in reverse charge, analizza il comma 3 dell'articolo 17.

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto siano previsti **a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, **dagli stessi soggetti direttamente**, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero **tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato** nominato nelle forme previste dall'[articolo 1, comma 4, D.P.R. 441/1997](#).

L'estensione del meccanismo dell'inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato **nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch'essi stabiliti fuori del territorio dello Stato**. In tale caso, torna di norma applicabile la **regola generale** di cui al comma 1 dell'[articolo 17](#), che individua il debitore dell'imposta nel cedente o prestatore ([risoluzione 28/E/2012](#)).

In altre parole, quando le operazioni domestiche intercorrono tra **soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia**, né qui vi in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore deve **emettere fattura con Iva** utilizzando la partita Iva italiana, acquisita mediante identificazione diretta (se stabilito ai fini Iva in un Paese UE o in un paese terzo che abbia stipulato accordi di reciproca assistenza amministrativa ai fini Iva, ex [articolo 35-ter del decreto Iva](#)) ovvero attraverso un **rappresentante fiscale** (ex [articolo 17, comma 2](#), del medesimo decreto Iva).

## AGEVOLAZIONI

### **Bando “Cyber 4.0”: proposte progettuali fino al 21 maggio**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Fino alle ore 14 del 21.05.2021 è possibile presentare proposte progettuali al **primo bando in materia di cybersecurity**, denominato appunto “Cyber 4.0”.

Il bando è finalizzato alla **selezione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti dalle imprese**, in forma singola o in forma aggregata come capofila o partner, anche in collaborazione con organismi di ricerca pubblici e privati, **in tema di cybersecurity, da realizzare con la collaborazione e il cofinanziamento di Cyber 4.0**, associazione costituita da enti pubblici e privati per gestire il centro di competenza ad alta specializzazione finanziato dal Mise.

**La dotazione finanziaria** massima resa disponibile da Cyber 4.0 ammonta a **1 milione di euro**, da destinare a contributi concessi:

- fino al **50% delle spese sostenute**;
- per un **importo non superiore a euro 200.000 per ciascun progetto**, con un **massimo di due progetti presentabili per impresa**;
- in caso di impresa partner di  $n$  progetti approvati, entro un importo massimo di euro 100.000 a impresa.

La proposta progettuale dovrà essere redatta secondo la **modulistica disponibile al seguente link**: [Competence Center Cyber 4.0 \(cyber40.it\)](http://Competence Center Cyber 4.0 (cyber40.it))

#### Progetti ammissibili

I progetti devono avere a oggetto i seguenti **ambiti tematici** inerenti la **cybersecurity e le sue declinazioni**:

- **Cybersecurity** con un cofinanziamento massimo di 400.000 euro
  - *Blockchain and Smart Contract*
  - *Threat intelligence*
- **Cybersecurity – Spazio** con un cofinanziamento massimo di 200.000 euro
  - *Ground segment security gateway and communication protocols enforcement*
  - Analisi del rischio cyber per sistemi spaziali
  - *Test bed* per comunicazioni quantistiche
- **Cybersecurity – Automotive** con un cofinanziamento massimo di 200.000 euro
  - Tecniche di *security assurance*
- **Cybersecurity – e-Health** con un cofinanziamento massimo di 200.000 euro
  - Soluzioni innovative per la gestione e la sicurezza dell'accesso sia a sistemi HW, sia a sistemi SW e soluzioni per la protezione dei dati in tali sistemi.

I progetti ammissibili al finanziamento, nel rispetto dell'articolo 25 del Regolamento UE 651/2014 (c.d. GBER), sono quelli aventi ad oggetto **attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** tramite l'utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0 finalizzate:

- alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, modelli di business e organizzativi;
- al miglioramento significativo di prodotti, processi o servizi, modelli di business e organizzativi.

**Le caratteristiche che deve presentare un progetto** ai fini della sua ammissibilità sono le seguenti:

- una **durata compresa tra 12 e 18 mesi**, prorogabili al massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata al *competence center*;
- un **piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi**;
- la **stima dei benefici economici** per l'impresa in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;
- la redazione di un **piano finanziario a copertura dei costi del progetto**;
- un **Technology Readiness Level** (c.d. TRL), come definito nell'allegato 19 alla Decisione della Commissione Europea C(2014)4995, **compreso tra TRL 5 e TRL8, con raggiungimento**, al termine delle attività, **di un livello almeno pari a TRL 7**.

## Intensità del contributo

L'intensità del contributo concesso, quantificata in misura percentuale sulle spese ammissibili, è inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa, con una premialità riconosciuta ai progetti di ricerca industriale:

Tipologia impresa	Micro-Piccola-Media	Grande
Ricerca Industriale (RI)	50%	35%
Sviluppo Sperimentale (SS)	40%	25%

## Spese ammissibili

Ai fini della quantificazione del contributo sono ammissibili le seguenti **tipologie di spese**, a condizione che siano **supportate da titoli di spesa la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto e che ne sia stato effettuato il pagamento**:

- **costi del personale dipendente subordinato e parasubordinato** (escluse mansioni amministrative, contabili e commerciali), nella misura in cui è impiegato nelle attività di R&S previste nel progetto;
- **costi relativi a strumentazione e attrezzature**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- **costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti** acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché **costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti** utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- **spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 15% dei costi di progetto**;
- **altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali**, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

## Attività istruttoria

I progetti sono soggetti a **verifica di ammissibilità degli uffici Cyber 4.0 e a valutazione di un panel**, uno per ciascuno dei 4 ambiti tematici di progetto, **composto da tre esperti** o membri del Comitato Scientifico e di Indirizzo (CSI) o non appartenenti al CSI, interni o esterni all'associazione.

Il panel valuta le proposte progettuali in base ai seguenti **criteri**:

- **qualità scientifica e tecnologica;**
- **impatto;**
- **implementazione.**

Sono inoltre previsti **criteri premiali di valutazione** nel caso in cui **il proponente sia una Pmi o qualora le proposte progettuali prevedano la fornitura di beni e/o servizi da Cyber 4.0 o da suoi soci o da almeno un organismo di ricerca.**

A conclusione dell'attività di valutazione da parte dei panel **i membri in carica del CSI stilano una graduatoria finale** dei progetti ammessi per ciascun ambito tematico.

Le graduatorie sono infine **sottoposte all'approvazione del Comitato di Coordinamento e Gestione** (CCG) di Cyber 4.0, che può anche avviare una fase di negoziazione con i beneficiari per approvare i progetti da finanziare.

## PENALE TRIBUTARIO

### **Modello 231 a prevenzione degli illeciti tributari**

di Luigi Ferrajoli



L'[articolo 39 D.L. 124/2019](#) (c.d. Decreto Fiscale), e convertito nella L. 157/2019, ha introdotto all'[articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001](#) un elenco tassativo di **reati fiscali**, contemplati dal **D.Lgs. 74/2000**, da cui discende una **responsabilità amministrativa degli Enti**.

La citata novella normativa ha annoverato tra i reati presupposto del menzionato D.Lgs. 231/2001 solo alcuni degli illeciti fiscali previsti e disciplinati dalla Legge Penale Tributaria, in particolare la disposizioni di cui all'**articolo 2, commi 1 e 2-bis** (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), **articolo 3** (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), **articolo 8, commi 1 e 2-bis** (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), **articolo 10** (occultamento o distruzione di documenti contabili) e **articolo 11** (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

Successivamente, il **D.Lgs. 75/2020** ha nuovamente arricchito il **D.Lgs. 231/2001**, con l'ulteriore modifica dell'appena introdotto [articolo 25-quinquiesdecies](#) e l'introduzione del comma «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**: a) **per il delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4, la sanzione pecunaria fino a trecento quote; b) **per il delitto di omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5, la sanzione pecunaria fino a quattrocento quote; c) **per il delitto di indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecunaria fino a quattrocento quote.»; 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».

È stato inoltre previsto, a seguito della modifica apportata all'[articolo 25-quinquiesdecies, comma 3, D.Lgs. 231/2001](#), la possibilità di applicare, oltre alle sanzioni **pecuniarie**, quelle di tipo **interdittivo** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo Decreto, ossia rispettivamente il **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi** e l'eventuale **revoca** di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È evidente che, a seguito dell'ampliamento effettuato dal Legislatore con riferimento al novero dei reati, dalla cui commissione discende una **responsabilità amministrativa** in capo all'ente, è necessario che **Modelli Organizzativi** in essere vengano **integrati** con **specifici presidi delle aree a rischio reato** volti a prevenire qualsivoglia **condotta attiva od omissiva** idonea ad integrare uno degli illeciti fiscali contemplati dal Decreto.

Sebbene la riforma normativa sia di **recente introduzione** e, anche in ragione della natura dichiarativa degli illeciti in ambito, **non risulti ancora pienamente attuata** dalle Corti di merito nazionali, si può ragionevolmente sostenere come essa possa costituire per le società che si doteranno di un Modello Organizzativo o che, più semplicemente, andranno a implementare quello già esistente ed attuato, un **efficace strumento per restare indenne**, anche in via preventiva, rispetto a qualsivoglia contestazione di illecito fiscale.

A tale conclusione sembra poter condurre la disamina di alcune interessanti pronunce dei Tribunali di merito, con specifico riferimento al **livello di influenza dell'adozione dei Modelli Organizzativi** rispetto alla **sussistenza**, ovvero alla permanenza, di **esigenze cautelari**, tanto di natura **personale** nei confronti degli **amministratori di fatto e di diritto** delle società interessate quanto in relazione all'eventuale applicazione di **sequestri funzionali** alla successiva **confisca**.

Detto ambito di analisi è reso ancor più ricorrente dal noto **inasprimento dei limiti di pena edittali** nonché del progressivo ampliamento degli **ambiti di operatività dei sequestri a garanzia delle imposte evase**, anche tenuto conto dell'estensione alla materia penal tributaria della c.d. **confisca allargata**.

Al riguardo, basti citare una recente Ordinanza, dello scorso 3 aprile, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Verona ha ritenuto l'adozione di specifici **Modelli Organizzativi** nonché **l'istituzione di organi di controllo esterno** rispetto alla *governance* societaria quali **elementi sufficienti ad escludere il pericolo di recidiva di reati fiscali**, già **contestati agli amministratori dell'azienda**, in tal modo statuendo **l'insussistenza di esigenze cautelari che potessero legittimare la permanenza delle misure cautelari personali**, frattanto applicate ai soggetti apicali della società interessata.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### ***La ratio del conferimento di partecipazioni qualificate***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come ormai noto, da un paio di anni ha fatto capolino nel nostro ordinamento anche il [comma 2 bis](#) dell'**articolo 177 Tuir** che consente i **conferimenti a realizzo controllato** con le medesime tecniche contabili previste dal più noto **comma 2**, anche a fronte del **conferimento di partecipazioni qualificate**.

La nuova norma, al riguardo, richiede il requisito, **assente nel comma 2**, secondo cui le partecipazioni devono essere **conferite in società**, esistenti o di nuova costituzione, **interamente partecipate dal conferente**.

Una prima questione con cui gli operatori si sono da subito dovuti confrontare attiene all'applicabilità della norma al caso in cui ci siano **più di uno i soci conferenti**.

Al di là della formulazione normativa che letteralmente parla di "**conferente**" e non di "**conferenti**", chi scrive ha da subito aderito alla tesi secondo cui la norma debba applicarsi anche nel caso di **più soggetti conferenti**.

Ciò per una serie di ragioni:

- la lettera a) parla di **partecipazioni** conferite che rappresentano, "complessivamente" determinate soglie partecipative. L'uso dell'avverbio "complessivamente" ben si confà alla pluralità dei soci conferenti;
- il [comma 2](#), che risulta pacificamente applicabile anche nel caso di più soci conferenti, determina i criteri per determinare il "**reddito del conferente**". L'uso del singolare non esclude in questo caso la pluralità dei soci;
- da ultimo la pluralità dei soci dovrebbe essere ammessa per **ragioni di ordine logico-sistematico**.

Il mio entusiasmo è stato tuttavia frustrato dalla tesi successivamente esposta dall'Agenzia delle entrate nei seguenti interventi, ove è stata sostenuta la tesi opposta, affermando che **il**

socio conferente deve essere solo uno:

- [risposta all'istanza di interpello n. 299 del 28.07.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 309 del 04.09.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 314 del 07.09.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 315 del 07.09.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 429 del 02.10.2020](#),
- [risposta all'istanza di interpello n. 483 del 19.10.2020](#).

In tutte le occasioni l'argomentazione dell'Ufficio è stata univoca: “*l'operazione sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta* detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria. *Tale operazione appare quindi finalizzata a favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale* in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una **holding unipersonale** riconducibile al singolo conferente”.

Rimane da chiarire cosa si debba intendere per “**favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale** in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta”.

**Nessuna indicazione**, al riguardo, viene fornita nelle risposte agli interpelli.

Si potrebbe ritenere che il socio che si crea la sua **personal holding** sia **legittimato ad implementare un passaggio generazionale** applicando il [comma 4 ter](#) dell'**articolo 3 D.Lgs. 346/1990** attraverso una donazione, un patto di famiglia o un trust. L'agevolazione consistente nella esenzione da **imposta di donazione** risulterebbe preclusa nel caso in cui fosse conservata una **partecipazione di minoranza, ancorché qualificata**.

In generale, ad ogni modo, si potrebbe sostenere che la c.d. **personal holding** permette di **passare le quote ai discendenti senza particolari attenzioni a diritti di prelazione di altri soci estranei alla propria famiglia**.

## PODCASTING

---

### **Come fare personal branding con il podcast**

di Ester Memeo - Podcast Producer

Di **personal branding** si parla tanto ormai e sembra chiaro che per riuscire a posizionarsi nella mente delle persone e promuovere se stessi come "marca" serva attuare delle strategie di *marketing*. Così i social, i contenuti video e i siti *web* diventano gli strumenti principali con cui comunicare i propri valori, identità ed esperienze. Almeno fino ad oggi.

Negli ultimi anni, il **podcast** ha dimostrato essere uno dei **mezzi di promozione più efficaci per il proprio personal branding**. A dimostrarlo sono i dati personalmente raccolti da un sondaggio fatto a decine e decine di liberi professionisti che usano il podcast nella loro comunicazione *online*.

La loro ricetta comune per **fare personal branding con il podcast** è:

- partire con obiettivi chiari e un progetto
- definire un piano editoriale coerente con la propria presenza online e identità
- essere autentici nel messaggio

L'obiettivo finale di qualsiasi azione di personal branding è quella di **aumentare la propria credibilità e autorevolezza** e imprimere un'immagine di sé nella mente delle persone. Comunicare per creare consapevolezza. Consapevolezza che **genera fiducia e rafforza le relazioni**.

L'audio, in fatto di relazioni ha un potere forte. Funziona perché **la voce è un conduttore di emozioni** che non ha termini di paragone con nessun altro contenuto. Basti pensare a quanta intimità, emozione e coinvolgimento possa trasferire l'audio di una persona a noi cara rispetto a un messaggio scritto.

Con il podcast di fatto "parliamo" alle persone. Apriamo **canali comunicativi nuovi** difficilmente raggiungibili con un post sui social. Sia la modalità di fruizione, nomadica e multitasking, che il tempo medio di ascolto (24,5 minuti secondo i dati della ricerca Ipsos 2020), dimostrano che il pubblico è ben disposto ad ascoltare.

Leve da sfruttare per **fare personal branding con il podcast**.

Il podcast è una forma di **content marketing** e come tale deve portare a una conversione. Ecco perché oltre a lavorare sulla **brand awareness**, bisogna invitare gli ascoltatori a compiere delle azioni: conoscere i nostri prodotti o servizi, chiedere una consulenza, iscriversi alla newsletter,

entrare a far parte della nostra community. Attenzione però a non farlo diventare una campagna di advertising. Ricorda che è sempre l'utente a scegliere se e quanto ascoltare. Se il contenuto del podcast diventa un enorme spot pubblicitario, difficilmente le persone si fidelizzano. Il contenuto per essere attraente deve mettere al centro l'ascoltatore e soddisfare un suo bisogno.

1. Struttura bene la tua strategia di posizionamento,
2. identifica un *target*,
3. definisci i KPI
4. e **cerca il supporto di un professionista** che ti aiuti a realizzare il podcast o ti insegni le tecniche per iniziare.

La tua personalità, la logica argomentativa e il linguaggio colloquiale saranno gli elementi aggiuntivi che avvicineranno le persone al tuo *brand*.

